



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"  
DI CONCOREZZO

---

via Lazzaretto, 48  
plesso Scuola Media "L. da Vinci"  
20863 CONCOREZZO (MB)  
e-mail: [miic8dm00d@istruzione.it](mailto:miic8dm00d@istruzione.it)  
P.E.C.: [miic8dm00d@pec.istruzione.it](mailto:miic8dm00d@pec.istruzione.it)

Tel. 039/62800701 fax 039/6042085  
cod. Mecc. MIIC8DM00D  
cod.Fisc. 94040140157  
e-mail: [dirdidconcorezzo@libero.it](mailto:dirdidconcorezzo@libero.it)  
Sito Web: [www.icconcorezzo.gov.it](http://www.icconcorezzo.gov.it)

---

# REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

---

## Sommario

Art.1 - Premessa .....	2
Art.2 - Quadro legislativo .....	2
Art.3 – Definizioni.....	2
Art.4 - Criteri generali per la scelta dello Sponsor .....	2
Art.5 - Tipologia di sponsorizzazione .....	3
Art.6 - Contratto di sponsorizzazione .....	4
Art. 7- Risoluzione del contratto .....	4
Art.8 – Modalità e forme pubblicitarie .....	5
Art.9 – Trattamento dei dati .....	5
Art.10 – Durata della sponsorizzazione .....	5
Art.11 – Disposizioni finali .....	5

## Art.1 - Premessa

Il presente regolamento disciplina la possibilità di sponsorizzazione di iniziative promosse, organizzate e gestite dall'Istituto Comprensivo "G. Marconi" di Concorezzo, da parte di soggetti terzi, pubblici o privati; si prefigge inoltre di chiarire le condizioni e gli strumenti normativi necessari per una corretta gestione degli Sponsor nella Scuola, nel rispetto degli studenti, dei genitori e del personale scolastico, in osservanza dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza nonché in conformità ai fini istituzionali dell'Istituto.

## Art.2 - Quadro legislativo

- *L'Art. 43 della legge n. 449/1997* ha esplicitamente previsto che le pubbliche amministrazioni, "al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati" possano stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati o associazioni.
- *Il D.M. 44 del 1/2/2001* relativo al Regolamento concernente le istruzioni generali sull'amministrazione scolastica, sancisce:

*Art. 33, comma 2:* al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle attività negoziali relative ai contratti di sponsorizzazione.

*Art. 41 (contratti di sponsorizzazione):*

1. Le istituzioni scolastiche possono concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.
2. E' accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre circostanze, abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.
3. E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della Scuola.

## Art.3 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

per "**contratto di sponsorizzazione**" un contratto mediante il quale l'Istituto offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo, che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione o una somma di denaro, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;

per "**Sponsorizzazione**" ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale;

per "**Sponsor**": il soggetto privato o l'associazione che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;

per "**spazio pubblicitario**" lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dall'Istituto per la pubblicità dello sponsor.

## Art.4 - Criteri generali per la scelta dello Sponsor

I fini istituzionali e/o le attività degli Sponsor non devono essere in contrasto con le finalità educative istituzionali della Scuola.

Saranno di conseguenza esclusi gli Sponsor sui quali pesano condanne passate in giudicato o atti processuali in corso, per i quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili.

In ogni caso saranno esclusi Sponsor con pendenze processuali riguardanti:

- sfruttamento del lavoro minorile,
- sfruttamento iniquo delle risorse nei paesi del terzo mondo,
- inquinamento del territorio e/o reati contro l'ambiente,
- speculazione finanziaria,
- reati di tipo sessuale,
- reati di discriminazione razziale,
- reati di tipo mafioso.

Sono inoltre escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- propaganda di natura politica, sindacale, ideologica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di armi, tabacco e prodotti alcolici;
- materiale pornografico o a sfondo sessista;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale.

L'Istituto Scolastico, a suo insindacabile giudizio, dovrà riservarsi di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività dell'Istituto e quella dello sponsor;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Nell'individuazione degli Sponsor, hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia, dell'adolescenza e, comunque, della Scuola e della cultura.

Ogni contratto di sponsorizzazione non deve prevedere alcun vincolo o obbligo all'acquisto di beni e/o servizi da parte degli studenti, dei genitori e del personale della Scuola.

L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure:

- recependo proposte spontanee da parte di soggetti interessati alla sponsorizzazione;
- contattando direttamente soggetti qualificati e ipoteticamente interessati a finanziare un'attività didattica;
- attraverso strumenti di comunicazione istituzionali gestiti dall'Istituto.

Il Consiglio di Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dallo Sponsor e di stipulare il contratto che sarà poi sottoposto al Consiglio di Istituto per la relativa ratifica finale.

## **Art.5 - Tipologia di sponsorizzazione**

Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra l'Istituto e uno sponsor mediante il quale quest'ultimo può offrire alla Scuola:

**Contributi monetari:** possono essere senza destinazione d'uso o finalizzati alla realizzazione di un particolare progetto. Devono essere versati direttamente sul conto corrente bancario della Scuola. In nessun caso potranno essere consegnati in contanti o a un singolo insegnante o a una classe.

**Collaborazione ad attività scolastiche:** ad esempio lezioni su argomenti di particolare competenza o interesse, animazione artistica, musicale o teatrale, organizzazione feste ed eventi.

**Attività lavorativa volontaria:** ad esempio servizi per la Scuola o altre prestazioni professionali. Le attività devono essere rese rispettando tutte le normative legali, in particolare sulla sicurezza; devono essere svolte in orario che non interferisca e non intralci le normali attività scolastiche, salvo diversi accordi, e senza creare situazioni di pericolo per gli studenti e il personale scolastico.

**Beni durevoli e di consumo:** possono essere donati alla Scuola sotto forma, per esempio, di libri, materiale didattico di qualsiasi natura, computer e accessori, apparecchi elettronici, mobilio, elettrodomestici. Il materiale deve rispondere a tutte le normative di sicurezza ed essere nuovo o in perfette condizioni. Tali donazioni devono essere autorizzate dal Consiglio di Istituto, attribuite alla Scuola e non a singoli insegnanti o classi, non avere vincoli di destinazione d'uso, non costituire aggravii di costi per la Scuola, se non per quello che riguarda la sostituzione di materiale di consumo, il consumo di energia e l'ordinaria manutenzione. In particolare non devono costituire obbligo di successivi acquisti di integrazioni o aggiornamenti.

Qualora l'offerta alla Scuola di beni o servizi contemplati all'articolo 5 non preveda alcuna contropartita in termini di visibilità del donatore tale offerta si configura donazione e pertanto non prevede l'estensione di alcun contratto.

I requisiti del donatore e le tipologie di beni o servizi erogati devono tuttavia soddisfare le indicazioni degli articoli 4 e 5.

## Art.6 - Contratto di sponsorizzazione

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello spazio pubblicitario.
- b) la durata del contratto di sponsorizzazione.
- c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor.
- d) autocertificazione di rispondenza ai principi etici di cui all'Art.4 del presente regolamento.
- e) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Legittimato alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione è il Dirigente Scolastico quale legale rappresentante dell'Istituto.

La Scuola si impegna all'elaborazione di uno schema di contratto-tipo.

## Art. 7- Risoluzione del contratto

L'Istituto Comprensivo ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento,

- in caso di inadempimento delle prestazioni e degli obblighi di cui al presente regolamento;
- nel caso si ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività dell'Istituto e quella dello sponsor;
- nel caso si ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio e/o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- perché l'Istituto reputa inaccettabile per motivi di opportunità generale il proseguimento del contratto.

La modalità di recesso sarà a mezzo di lettera raccomandata a.r. o di posta elettronica certificata con preavviso scritto di gg. 7, con conseguente rimozione del nome da tutto il materiale, a cura dell'Ente ed a spese dello Sponsor.

In caso di risoluzione del contratto lo sponsor sarà tenuto al risarcimento dell'eventuale danno cagionato all'Istituto scolastico.

## **Art.8 – Modalità e forme pubblicitarie**

La Scuola, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, potrà attuare le forme pubblicitarie indicate di seguito:

- riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, filmati, ecc...)
- posizionamento di targhe, manifesti o cartelli indicanti le generalità dello sponsor sui beni oggetto della sponsorizzazione.
- distribuzione in loco di materiale pubblicitario.

Potrà essere accettata l'esposizione di targhe e/o manifesti di dimensioni contenute, con riferimento al contesto di esposizione, e aspetto decoroso, che segnalino all'utenza scolastica l'avvenuta donazione dei beni di cui sopra, da costruire, installare ed eventualmente sostituire in caso di danneggiamento, a carico dello Sponsor stesso, senza onere alcuno per la Scuola.

Tali oggetti dovranno essere preventivamente approvati dal Consiglio di Istituto, che ne dovrà valutare requisiti, aspetto, dimensioni, durata d'esposizione e collocazione.

Nel caso lo sponsor dovesse fornire alla Scuola indumenti marchiati (es. magliette, pantaloncini, felpe, camici, ecc.), sarà responsabilità e facoltà del Consiglio di Istituto approvare la finalità d'utilizzo di questo materiale, la grandezza dell'eventuale logo di sponsorizzazione che, in ogni caso, dovrà assumere una misura discreta rispetto alla natura dell'indumento.

Non sarà accettata in nessun caso alcuna forma di abbinamento del nome della Scuola allo sponsor.

Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità sopra descritte.

Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.

L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, dovrà essere corrisposta dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura di Legge.

## **Art.9 – Trattamento dei dati**

La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non può in alcun modo comportare la comunicazione allo sponsor da parte dell'Istituto dei nominativi e degli indirizzi dei fruitori del servizio erogato dallo sponsor stesso. In ogni caso si fa riferimento alla normativa vigente riguardante la protezione dei dati personali, D.Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni.

## **Art.10 – Durata della sponsorizzazione**

Ogni contratto di sponsorizzazione può avere la durata massima di un anno, eventualmente rinnovabile.

## **Art.11 – Disposizioni finali**

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione presso l'Albo dell'Istituto scolastico e l'avvenuta approvazione con votazione dedicata da parte del Consiglio di Istituto.

Il presente regolamento potrà essere modificato dal Consiglio di Istituto qualora in futuro emergano nuove condizioni o necessità non previste da quanto scritto sopra.

Deliberato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 39 del 03/10/2012